

STATUTO UGEI

Capo I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

L'Unione Giovani Ebrei d'Italia coordina ed unisce le associazioni giovanili ebraiche ed i giovani ebrei che ad essa aderiscono.

Art. 2

L'UGEI ha il compito di sviluppare la coscienza ebraica dei propri iscritti ed a questo scopo si impegna a:

a) creare uno spazio di incontro, riflessione ed approfondimento per i giovani ebrei d'Italia;

b) diffondere la conoscenza della cultura ebraica e lo studio della lingua;

c) preparare i giovani ad impegnarsi con senso di responsabilità nella vita delle Comunità Ebraiche;

d) rispettare i dettami dell'ebraismo e garantire all'interno delle proprie attività le condizioni che ne consentano l'osservanza;

e) offrire la più fattiva collaborazione con lo Stato d'Israele in qualsiasi azione che possa aiutarne il consolidamento come Stato democratico e che possa determinare il progresso del popolo ebraico; stabilire o mantenere attivi i vincoli culturali o ideali con Eretz Israel, quale centro di vita e di pensiero ebraico; favorire ogni iniziativa atta a far conoscere la realtà operante in tale Paese, in particolare ai giovani che intendano compiere l'Alyah;

f) tenere viva la memoria storica della Shoà, facendo sì che le nuove generazioni ne traggano insegnamento; combattere ogni forma di falsificazione storica; difendere e tramandare il patrimonio morale ed ideale della Resistenza al nazifascismo;

g) combattere le ideologie e le organizzazioni che abbiano carattere fascista, nazista, totalitario o comunque antidemocratico o razzista; neghino il diritto all'esistenza del popolo ebraico nella diaspora ed in Eretz Israel; neghino ad Israele i suoi diritti di Stato sovrano;

h) collaborare, sulla base di una reciproca e assoluta indipendenza e libertà di opinioni ed azioni, con gli Organi rappresentativi dell'ebraismo italiano e gli Enti ebraici nazionali ed internazionali, nonché con gli altri movimenti ebraici che si propongono di promuovere gli eterni ideali della pace, della libertà, della democrazia, del progresso, della fratellanza.

Art. 3

L'UGEI è apartitica.

L'Organizzazione ha durata illimitata ed ha sede in Roma.

È facoltà del Consiglio Esecutivo istituire sedi locali e secondarie su tutto il territorio nazionale ed estero, compatibilmente con le esigenze dell'associazione.

Art. 4

I gruppi locali ed i singoli iscritti si impegnano a sostenere sia moralmente sia materialmente l'UGEI, secondo le direttive stabilite dal

Congresso.

Ogni gruppo locale rimane autonomo nei limiti del presente Statuto.

Art. 5

Sono organi dell'UGEI: l'Assemblea dei Delegati, il Congresso, il Consiglio Esecutivo, il Presidente, il Collegio dei Garanti.

L'Ugei si avvale di Ha-Tikwà e del sito www.ugei.it - quali strumenti di comunicazione ufficiale - per divulgare le attività dell'organizzazione e i principi di cui art. 2.

Art. 6

Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso secondo le modalità e con le procedure previste dal Capo IV.

Capo II – DEI SOCI

Art. 7

Possono iscriversi all'UGEI i giovani ebrei in età compresa tra i 18 ed i 35 anni, iscritti ad una Comunità Ebraica Italiana, che condividano i principi di cui al presente Statuto e versino la quota associativa.

L'adesione all'UGEI è libera. Tutti i soci hanno pari diritti e dignità e possono accedere a parità di condizioni alle cariche sociali.

Possono fare richiesta d'iscrizione i giovani ebrei in età compresa tra i 18 ed i 35 anni dimoranti in Italia ma non iscritti ad alcuna Comunità Ebraica. Sull'ammissione decide il Consiglio Esecutivo, eventualmente sentito il Rabbino Capo della Comunità del richiedente.

Contro la decisione del Consiglio Esecutivo, l'interessato o il Rabbino individuato ai sensi del comma precedente, possono ricorrere alla Consulta Rabbinica che decide in ultima istanza.

L'iscrizione ha validità fino al successivo Congresso ordinario.

Art. 8

Ogni associazione giovanile ebraica operante in Italia ha facoltà di costituirsi gruppo locale dell'UGEI se risponde alle seguenti condizioni:

- a) avere un numero minimo di iscritti ebrei tra i 18 ed i 35 anni;
- b) ove abbia uno statuto proprio, che esso sia democratico e non contrasti con quello dell'UGEI.
- c) presentare domanda scritta di adesione al Consiglio Esecutivo almeno 30 giorni prima del Congresso, secondo quanto stabilito dalle norme applicative.
- d) sottoscrivere il presente Statuto.

L'iscrizione è deliberata dal Consiglio Esecutivo e deve comunque essere ratificata dal primo Congresso ordinario successivo a tale delibera.

Art. 9

L'esclusione del Gruppo locale o del singolo per contrasto con il presente Statuto è disposta dal Consiglio Esecutivo e ratificata dal Congresso.

Nelle more della decisione del Congresso, il Consiglio Esecutivo, per gravi e giustificati motivi, può comunque deciderne la sospensione.

CAPO III – DEGLI ORGANI

Titolo I - L'Assemblea dei Delegati

Art. 10

L'Assemblea dei Delegati dura in carica due anni, ed è composta da X membri eletti a suffragio universale da tutti gli aventi diritti al voto di cui all'art. 7, in circoscrizioni corrispondenti alle Comunità Ebraiche locali.

L'Assemblea dei Delegati ha le seguenti funzioni:

a) verificare la piena e corretta applicazione delle mozioni approvate dal Congresso;

b) monitorare il buon andamento dell'Associazione ed il corretto perseguimento dei fini statutari.

L'assemblea dei Delegati è convocata dal Presidente UGEI almeno una volta l'anno.

Per assolvere le proprie funzioni, l'Assemblea dei Delegati può creare al suo interno commissioni tematiche, che devono relazionare al Consiglio Esecutivo del proprio operato.

Titolo II - Il Congresso

Art. 11

Organo sovrano dell'UGEI è il Congresso.

Il Congresso è composto dall'Assemblea dei Delegati e da un rappresentante per ogni gruppo locale di cui all'art. 18, formalmente riconosciuto.

Il Congresso è convocato dal Presidente, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora, nonché l'odg.

La convocazione del Congresso ordinario deve essere affissa, almeno trenta giorni prima dell'apertura, nella sede dell'UCEI, delle Comunità Ebraiche Locali e mediante pubblicazione sul sito internet dell'UGEI.

Il Congresso in sede straordinaria è convocato dal Presidente su delibera, a maggioranza assoluta, del Consiglio Esecutivo, oppure su richiesta motivata di almeno sessanta iscritti all'UGEI.

In tale caso, la convocazione deve essere effettuata secondo le modalità di cui al comma 6, almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'apertura del Congresso.

Art. 12

La partecipazione al Congresso con diritto di voto è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Esecutivo.

Art. 13

Spetta al Congresso riunito in sede ordinaria:

a) discutere ed approvare la Relazione finale ed il Bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Esecutivo unitamente alla Relazione del/i Revisore/i dei Conti;

b) determinare l'indirizzo delle attività dell'UGEI per il raggiungimento dei fini statutari, indicandone le modalità e i mezzi;

c) discutere e deliberare su ogni questione che il Presidente, il Consiglio Esecutivo e gli aventi diritto al voto richiedano sia esaminata,

previa inserzione nell'ordine del giorno come da Norme applicative;

d) determinare la quota annuale dovuta da ciascun iscritto;

e) determinare il numero ed eleggere il Consiglio Esecutivo ed i Revisori dei Conti;

f) deliberare le modifiche al presente Statuto, ad esclusione degli artt. 2, 3 e delle Norme Finali.

Art. 14

Spetta al Congresso riunito in sede straordinaria:

a) discutere e deliberare sugli argomenti all'O.d.G. così come formulati nella richiesta di convocazione;

b) deliberare modifiche agli artt. 2, 3 e delle Norme Finali del presente Statuto.

Il Congresso con una mozione motivata può rivedere la validità del mandato al Consiglio Esecutivo quando, in riferimento agli argomenti posti all'O.d.G., esistano gravi discordanze tra le delibere adottate in Congresso e le linee politiche seguite dal Consiglio Esecutivo stesso.

In caso di revoca del mandato si procederà alle elezioni del nuovo Consiglio Esecutivo.

Art. 15

Il Congresso si apre con la presenza di almeno venti partecipanti aventi diritto al voto.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di un terzo degli aventi diritto al voto, con un minimo di undici votanti.

Il Congresso è sovrano e le sue delibere non sono limitate se non dal presente Statuto.

Le delibere sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.

Art. 16

Il Presidente UGEI apre il Congresso per le operazioni di accreditamento degli aventi diritto al voto e l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, a cui possono essere chiamati anche persone diverse dagli aventi diritto al voto, esclusi i membri del Consiglio Esecutivo.

All'apertura dei lavori congressuali sarà cura del Presidente o di un suo delegato spiegare compiutamente ai soci il significato e l'importanza del Congresso, nonché le attività che verranno poste in essere durante lo stesso, in ossequio a quanto previsto dalle norme applicative.

La Presidenza del Congresso deve dichiarare aperte e chiuse tutte le sessioni, far approvare l'O.d.G., condurre la discussione, assicurare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, dare la parola, mettere le mozioni ai voti ed annunciare i risultati. La Presidenza decide sull'ammissibilità al voto delle mozioni d'ordine e può proporre l'aggiornamento o la chiusura di una discussione o di una seduta.

Titolo III - Il Consiglio Esecutivo

Art. 17

Il Consiglio Esecutivo è l'organo a cui è demandata l'applicazione

della volontà del Congresso e la realizzazione dei fini statutari.

I membri del Consiglio Esecutivo devono essere iscritti all'UGEI.

Art. 18

Il Consiglio esecutivo è eletto dal Congresso, a scrutinio segreto.

All'interno del Consiglio devono necessariamente essere rappresentate almeno quattro diverse comunità Ebraiche locali.

Ai fini della ripartizione di cui al comma precedente, si fa riferimento alla Comunità Ebraica di iscrizione. Casi specifici basati sulla dimora verranno decisi volta per volta dal Congresso, eventualmente sentito il Collegio dei Garanti.

In caso di parità di voti durante le elezioni, si procederà al ballottaggio; in caso di ulteriore parità prevarranno nell'ordine, il numero di mandati ricoperti in qualità di consigliere e l'anzianità.

Il Consiglio così eletto si insedia tra il 1° ed il 15 gennaio e resta in carica anni X.

I consiglieri sono rieleggibili per non oltre tre mandati.

Tutti gli incarichi sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese sostenute per adempiere al mandato ricevuto.

Art. 19

Nella sua prima seduta, da tenersi possibilmente al termine del medesimo Congresso di elezione, i consiglieri eletti provvedono al proprio interno, a maggioranza assoluta, all'elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti, del Tesoriere, del Consigliere responsabile di

Ha-Tikwà e del sito www.ugei.it.

Le riunioni successive sono convocate dal Presidente almeno ogni tre mesi. La convocazione deve essere comunicata con un preavviso minimo di sette giorni a tutti i consiglieri, anche con il mezzo telematico.

Art. 20

Si ritiene valida la riunione di Consiglio ove sia presente la metà più uno dei Consiglieri ivi compreso il Presidente.

Le delibere del Consiglio Esecutivo vengono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti.

Delle riunioni di Consiglio è redatto pubblico verbale da parte del Presidente o di un suo delegato. Detto verbale è reso disponibile ai soci mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione.

Art. 21

Le riunioni del Consiglio sono di norma aperte a tutti gli iscritti, senza diritto di parola, salva diversa decisione motivata del Consiglio stesso.

E' facoltà del Consiglio invitare a partecipare alle proprie riunioni, singoli iscritti o soggetti esterni all'UGEI.

Il Consiglio Esecutivo è tenuto a convocare almeno una riunione all'anno a cui partecipano, con diritto di parola, un rappresentante per ciascun gruppo locale, riunione nella quale si affrontano le questioni inerenti i rapporti tra i gruppi locali e l'UGEI.

Art. 22

In caso di dimissioni o di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive da parte di un Consigliere, il Consiglio Esecutivo può procedere alla sua sostituzione seguendo l'ordine di preferenza avutosi durante l'ultimo Congresso.

Nel caso in cui il numero dei consiglieri eletti scenda al di sotto della metà dei componenti del Consiglio, il Presidente dovrà convocare senza indugio il Congresso per procedere all'elezione del nuovo Consiglio Esecutivo.

Le variazioni della composizione del Consiglio dovranno essere comunicate entro quindici giorni ai gruppi locali e pubblicate sul sito dell'Ugei e su Ha-Tikwà.

Art. 23

Il Consiglio Esecutivo potrà istituire commissioni di lavoro e di studio per espletare i compiti affidatigli, chiamando a farne parte anche persone esterne al Consiglio.

Ciascuno dei chiamati risponde del proprio operato di fronte al Consiglio Esecutivo.

Art. 24

La responsabilità del Consiglio Esecutivo nell'adempimento delle proprie funzioni è collettiva e solidale, conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del Codice Civile.

Titolo IV- Il Presidente

Art. 25

Il Presidente dell'UGEI ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'organizzazione.

Art. 26

E' compito del Presidente sovrintendere alla corretta gestione dell'associazione, coordinare l'attività del Consiglio Esecutivo, convocare e presiederne le riunioni.

In caso di urgenza il Presidente adotta, sotto la propria responsabilità giuridica e politica, tutti i provvedimenti necessari nel pieno rispetto dei principi generali di cui al capo I, comunicandoli tempestivamente al Consiglio e sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella prima riunione seguente.

Spetta al Presidente o un suo delegato sottoporre ad approvazione del Consiglio Esecutivo il verbale della riunione precedente, compilare e tenere aggiornato l'archivio e renderlo accessibile presso la sede legale, redigere la relazione finale.

Art. 27

I due Vice Presidenti coadiuvano il Presidente, sostituendolo in caso di impedimento.

Titolo IV - Il Collegio dei Garanti

Art. 28

Il Collegio dei garanti è composto da membri eletti dal Congresso, in numero di tre effettivi e due supplenti, di età non superiore a 40 anni, che abbiano già almeno partecipato almeno a due Congressi.

I Garanti durano in carica per due anni, vengono rinnovati ogni due Congressi ordinari e sono rieleggibili al massimo per due mandati.

In caso di cessazione dell'ufficio per qualsiasi motivo di alcuno dei componenti del Collegio, subentrano i membri supplenti in ordine di numero dei voti ricevuti o, a parità di voti, il più anziano.

Entro un mese dall'elezione il membro più anziano convoca una riunione nella quale il Collegio elegge in suo seno un Presidente.

Il Collegio ha sede presso l'abitazione del Presidente, dove dovranno essere inoltrati i ricorsi ad esso indirizzati.

I recapiti del Collegio dei Garanti dovranno essere ampiamente pubblicizzati, al fine di garantire la massima accessibilità a tale organo e la piena trasparenza del suo operato.

Il Collegio delibera a maggioranza semplice dei suoi membri.

Non possono essere membri del Collegio persone con altri incarichi elettivi all'interno dell'UGEI o dei gruppi locali.

Art. 29

Al Collegio dei Garanti spetta:

- a) decidere sui ricorsi relativi all'interpretazione dello Statuto;
- b) decidere in via arbitrale, previo accordo delle parti, su qualsiasi controversia che coinvolga i gruppi locali, gli iscritti o gli organi UGEI;
- c) esprimere pareri non vincolanti quando richiestogli dagli organi

dell'UGEI.

d) in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto.

Titolo VI - Ha Tikwà e Sito internet

Art. 30

Organi ufficiali di comunicazione dell'UGEI sono il sito internet e Ha Tikwà, giornale aperto al libero confronto delle idee nel rispetto di tutte le opinioni.

Art. 31

Il consigliere responsabile di Ha Tikwà nomina la redazione e comunica al Consiglio Esecutivo i nomi dei redattori, che sono tenuti a rispettare nel proprio operato i principi del presente Statuto.

Tale consigliere è garante del rapporto fiduciario tra il Consiglio Esecutivo e la redazione.

CAPO IV – DEL PATRIMONIO

Art. 32

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative, dai contributi volontariamente versati dagli iscritti e dagli Enti pubblici o privati, dalle proprietà dell'associazione e da eventuali avanzi di bilancio.

CAPO V - NORME FINALI

Art. 33

Il Congresso Straordinario può deliberare lo scioglimento dell'UGEI

con la maggioranza dei due terzi del numero totale degli aventi diritto al voto.

In tal caso, il Congresso dovrà stabilire a quale associazione avente simili finalità, dovrà essere devoluto il patrimonio associativo.

Art. 34

Delibere riguardanti modifiche al presente Statuto potranno essere assunte limitatamente ai punti specificatamente indicati nell'avviso di convocazione.

Per le modifiche statutarie occorre una maggioranza pari ai due terzi degli aventi diritto al voto in Congresso.

Per le modifiche alle norme applicative è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto al Congresso.

Art. 35

Tutti i casi non espressamente previsti dal presente statuto saranno regolati dalle disposizioni del Codice Civile e dalla legge italiana.

Il presente Statuto deve essere interpretato secondo i principi della tradizione ebraica e le disposizioni di cui al Capo I.

NORME APPLICATIVE

Procedure per l'adesione all'UGEI

L'adesione diretta dei nuovi membri avviene versando la quota associativa e sottoscrivendo il presente Statuto.

Il tesseramento ha validità fino al successivo Congresso ordinario.

Procedure per l'adesione delle nuove associazioni

L'associazione che richiede l'adesione all'UGEI deve presentare domanda scritta al Presidente. Assieme alla domanda deve essere allegato lo Statuto della stessa, ove disponibile.

Il Consiglio Esecutivo decide preliminarmente se l'Associazione soddisfa i criteri per l'adesione.

Nel caso in cui il Consiglio Esecutivo ritenga che i criteri non siano soddisfacenti, deve motivarne per iscritto all'Associazione le ragioni del dissenso.

L'adesione è formalizzata con l'approvazione da parte del Congresso, a maggioranza assoluta, dopo che un rappresentante dell'Associazione avrà risposto alle domande degli aventi diritto al voto.

Il Congresso

A) Procedure accreditamento

All'apertura della prima sessione il presidente UGEI verifica la lista degli aventi diritto al voto.

In caso di contestazione sull'ammissibilità o meno di un avente diritto

al voto, il Presidente chiede al Congresso di esprimersi, escludendo dalla votazione gli aventi diritto al voto contestati.

Il Congresso decide a maggioranza semplice dei presenti.

Il Presidente verifica, quindi, il numero degli aventi diritto al voto presenti per la validità del Congresso e questi votano la Presidenza del Congresso, anche fra gli stessi aventi diritto.

La Presidenza può ammettere alle votazioni gli iscritti che, pur avendone fatta richiesta, non si siano presentati entro la prima giornata dei lavori. Tale deroga non può essere prevista nei confronti di coloro i quali non abbiano mai precedentemente partecipato ad almeno un Congresso.

L'apertura del congresso è anticipata da un'assemblea plenaria informale finalizzata all'accoglienza dei partecipanti, all'illustrazione delle regole congressuali ed alla discussione di tematiche d'interesse utili ai fini del dibattito congressuale.

La suddetta assemblea plenaria informale si basa sulle seguenti regole:

- a) Il presidente UGEI nomina il moderatore della assemblea;
- b) l'assemblea si apre con l'illustrazione delle regole congressuali;
- c) l'assemblea deve tenersi il giorno di apertura del congresso.

Il Congresso si apre con la relazione del Presidente e del Tesoriere.

B) Procedure di lavoro

1) Il Congresso può decidere di procedere, nei propri lavori, suddiviso in commissioni; in tal caso queste dovranno riferire al Congresso,

riunito in sede plenaria.

2) Le mozioni e gli emendamenti devono essere presentati per iscritto alla Presidenza, dagli aventi diritto al voto, dal Consiglio Esecutivo e dalla stessa Presidenza.

Le mozioni e gli emendamenti vengono letti dal proponente e discussi dal Congresso; al termine della discussione, dopo un intervento favorevole ed uno contrario, si procede alla votazione.

3) La Presidenza stabilisce i limiti di tempo per gli interventi, in accordo con il Congresso.

Durante una discussione la Presidenza può leggere l'elenco degli iscritti a parlare e, in accordo con il Congresso, dichiarare chiusa la lista. La Presidenza può riaprire la lista degli iscritti a parlare nel caso in cui lo ritenga opportuno. Ad ogni buon conto, la Presidenza deve permettere al maggior numero di iscritti il diritto di esprimersi, compatibilmente con le esigenze congressuali.

4) La mozione d'ordine interrompe la discussione: la Presidenza ammette solamente un intervento favorevole ed uno contrario, dopo di che si passa immediatamente alla votazione della stessa.

Una mozione d'ordine non approvata non può essere rimessa in votazione salvo parere favorevole della Presidenza.

5) Sono considerati emendamenti solo quelle proposte che aggiungono, modificano o eliminano elementi di una mozione; gli emendamenti vengono discussi e votati con la stessa procedura prevista per le mozioni.

6) Se viene proposto un emendamento, questo deve essere votato

prima della mozione a cui si riferisce; in caso di più emendamenti la Presidenza decide quale debba essere l'ordine di votazione.

7) Se due emendamenti o due mozioni non sono in contrasto fra loro la Presidenza può chiedere ai proponenti di unificarli ed eventualmente concede loro il tempo necessario per la redazione di un documento unitario.

8) Salvo esplicita richiesta di almeno 5 aventi diritto al voto per l'appello nominale, la Presidenza decide se la votazione debba avvenire per appello nominale o peralzata di mano.

9) Se un avente diritto al voto lo richiede, una mozione deve essere votata divisa in parti, dopo di che si mette in votazione l'insieme delle parti approvate; se nessuna delle parti è approvata, la mozione si considera come respinta e non potrà essere rimessa in votazione.

10) Quando si è in fase di votazione, il voto non può essere interrotto, se non per motivi di ordine riguardanti la procedura del voto stesso.

11) Due mozioni o emendamenti in contrapposizione vanno votati ccontemporaneamente.

12) In caso di parità di voto, la mozione non è approvata.

13) Una mozione già votata non può essere rimessa in discussione, salvo parere motivato dell'Ufficio di Presidenza.

14) L'elezione dei membri del Consiglio Esecutivo e dei Revisori dei conti avviene a scrutinio segreto; la votazione viene fatta esprimendo un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei consiglieri e dei revisori da eleggersi. Restano salve le norme previste dallo Statuto sulla composizione del Consiglio.